



Tribunale di Palermo

- Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari -

**N. 1232/96 N.C.
N. 1232/97 G.I.P.**

**ORDINANZA APPLICATIVA DI MISURE
CAUTELARI
(art. 272 c.p.p.)**

Il Giudice per le Indagini Preliminari, Dr. Renato GRILLO, letta gli atti del procedimento penale iscritto al nr. 1232/97 G.I.P. a carico di:

- 1) **PANZECA Giuseppe** nato a Caccamo il 18.11.1956, residente a Palermo in Via Isidoro La Lumia n. 11
- 2) **GIUDICE Gaspare,** nato a Canicattì il 04.03.1943, residente a Palermo via Croce Rossa 28
- 3) **CIACCIO Giorgio,** nato a Caccamo il 30 gennaio 1950, residente in Palermo via Del Fante n.56\A
- 4) **BAZAN Gaspare,** nato a Palermo, il 28.06.1947 ed ivi domiciliato via A. De Gasperi n. 181
- 5) **LO BUE Dario,** nato a Palermo il 02.07.1951, ed ivi residente via G.le De Maria n. 19.

- 6) **MANDALA' Antonino**, nato a Villabate il 25.03.1939, ivi residente Via E.Amari nr.4
- 7) **DOLCE Giovanni Francesco**, nato a Polizzi Generosa il 08.03.1947, residente in Palermo via G. Ventura 5
- 8) **DOLCE Sebastiano**, nato a Polizzi Generosa il 24.11.1955, residente in Palermo via G. Ventura 5
- 9) **SAVOJARDO Maurizio**, nato a Caccamo il 27.05.1953, ivi residente corso Umberto I n. 49
- 10) **CIACCIO Nicolò**, nato a Caccamo il 30.11.1943, ivi residente via Roma 135
- 11) **STANFA Rosalia**, nato a Caccamo il 29 luglio 1952, ivi residente in via Liccio, n.3

- 12) BATTAGLIA Salvatore**, nato a Caccamo (PA) il 19.04.1956, ivi residente in via Pier Delle Vigne n. 3.
- 13) CATANESE Salvatore**, nato a Caccamo il 15.06.1936, ivi residente Via Del Carmine nr.44
- 14) LO BELLO Leonardo**, nato a Termini Imerese il 29.05.1935, ivi residente in Via Milano nr.4
- 15) PARRINELLA Cosimo** nato a Trabia il 05.09.1945, ivi residente in Corso La Masa nr. 86
- 16) PRIOLO Antonino** nato a Cimínna il 23.4.56, residente a Palermo in via Crispi n. 258.
- 17) GIUFFRE' Antonino** nato a Caccamo il 21.07.1945, ivi residente in Via Liccio n. 3
- 18) GUZZINO Diego** nato a Caccamo l'11.2.1948, ivi residente in Via Grillo 2

INDAGATI

GIUDICE Gaspare:

1) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. 316, comma 2°, e 416 bis, commi 1° e III°, c.p., per aver preso parte attivamente ed in modo rilevante alle attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra - ed in particolare dell'articolazione territoriale facente capo al mandamento di Caccamo ed ai suoi principali esponenti, tra i quali DI GESU' Lorenzo, GAETA Giuseppe, BIONDOLILLO Giuseppe, GIUFFRE' Antonino e PANZECA Giuseppe, delle famiglie di S. Maria di Gesu' e di Corso dei Mille ed ai loro principali esponenti, tra i quali GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo, D'AGATI Giovanni, VERNENGO PIETRO e di altri uomini d'onore, tra i quali CALO' Giuseppe - avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti; per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri, mediante le seguenti principali condotte:

contribuendo in modo determinante ad aiutare diversi esponenti mafiosi del mandamento di Caccamo e di altre articolazioni territoriali di Cosa Nostra - tra i quali Lorenzo DI GESU', Pippo CALO', i fratelli Giuseppe ed Alberto GAETA - a realizzare operazioni bancarie presso la filiale della Sicilcassa di Termini Imerese Alta, ove egli ha prestato servizio in qualità di direttore dal 3 marzo 1980 sino al 3 ottobre 1985, finalizzate al riciclaggio ed al reimpiego del denaro proveniente dalle loro attività illecite;

svolgendo il ruolo di intermediario tra il "gruppo PANZECA" ed il gruppo mafioso di Carlo GRECO, Lorenzo TINNIRELLO, Giovanni D'AGATI, VERNENGO PIETRO ed altri al fine di consentire al primo di inserirsi nel settore delle società nautiche nel quale il secondo era già integrato ed a questo di disporre dei capitali e delle risorse economiche provenienti dal primo gruppo per acquisire una posizione di egemonia;

concorrendo alla gestione delle società nautiche MARINA UNO, GENTE DI MARE ed IL SALPANCORE in modo da preservare l'integrità degli interessi del gruppo mafioso di GRECO Carlo, impedendo che questo venisse coinvolto nella crisi economica che aveva travolto BAZAN Gaspare e facendo affluire in queste società i capitali del "gruppo PANZECA";

strumentalizzando i propri compiti di funzionario della SICILCASSA al fine di avvantaggiare il "gruppo PANZECA", notevolmente esposto verso il predetto Istituto, mediante una serie di condotte poste in palese violazione della corretta prassi bancaria.

Dal 1980 sino al 13 settembre 1982, ai sensi dell'art. 416 c.p., e con le aggravanti previste dai commi 2°, 4° e 5°; dal 14 settembre 1982 sino ad oggi, ai sensi dell'art. 416 bis c.p. con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. In Termini Imerese, Caccamo, Palermo, altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna;

CIACCIO Giorgio:

2) del delitto di cui all' art. 416 bis, commi I° e III°, c.p., per aver preso parte attivamente ed in modo rilevante alle attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra - ed in particolare dell'articolazione territoriale facente capo al mandamento di Caccamo ed ai suoi principali esponenti, tra i quali Di GESU' Lorenzo, BIONDOLILLO Giuseppe, GIUFFRÈ Antonino e PANZECA Giuseppe, delle famiglie di S. Maria di Gesù e di Corso dei Mille ed ai loro principali esponenti, tra i quali GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo, D'AGATI Giovanni, e di altri uomini d'onore, tra i quali CALO' Giuseppe - avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti; per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri; con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

in Termini Imerese, Caccamo, Palermo, altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna;

BAZAN GASPARE, GIUDICE GASPARE, PANZECA Giuseppe, CIACCIO GIORGIO:

3) del delitto di cui agli artt. 110 cp., 216, 236 R.D. 16 marzo 1942, n.267 aggravato dall'art. 7 l.203-91 perché - in concorso tra loro e con GRECO Carlo e D'AGATI Giovanni, il primo quale amministratore della soc. F.Ili BAZAN s.n.c. esercente l'attività di concessionaria d'auto - operavano al fine di occultare beni di proprietà dei fratelli BAZAN Gaspare e Renato, ed in particolare le quote societarie dagli stessi possedute nelle società MARINA UNO srl e SALPANCORE soc. coop. a r.l.e GENTE DI MARE SRL, pregiudicando in tal modo i creditori personali e quelli insinuati nella procedura di concordato preventivo richiesto in data 14.03.92 per fronteggiare la condizione di insolvenza della predetta società F.Ili BAZAN, Ai quali non venivano ceduti in realtà tutti i beni personali dei BAZAN ed agevolando in tal modo gli interessi di Cosa Nostra all'interno delle società MARINA UNO, Gente Di Mare e SALPANCORE ove vi erano quote facenti capo a GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo e D'AGATI Giovanni e VERNENGO Pietro.

in Palermo sino al 7.5.93, data dell'omologazione del concordato preventivo da parte del Tribunale di Palermo.

LO BUE DARIO:

4) Del delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. per avere contribuito in modo rilevante alla realizzazione degli interessi illeciti dell'organizzazione mafiosa denominata cosa Nostra - pur senza essere formalmente inserito in questa - svolgendo in particolare il ruolo di prestanome di GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo, D'AGATI Giovanni, VERNENGO PIETRO e di altri uomini d'onore nella gestione di diverse società nautiche a queste riconducibili, tra

le quali GENTE DI MARE, curandone i relativi interessi e detenendo i beni strumentali

Con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;

In Palermo, altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna;

BAZAN GASPARE, GIUDICE GASPARE e LO BUE DARIO:

5) del delitto di cui agli artt. 81 cpv e 648 bis cp e 7 L.203-91 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si attivavano al fine di acquisire l'ingresso occulto di danaro proveniente dai traffici illeciti della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù consentendone l'investimento nelle società BAZAN snc, MARINA UNO srl, GENTE DI MARE srl e SALPANCORE soc. coop a r.l. e facendo in modo di evitare che tale capitale illecito non andasse disperso nel fallimento del gruppo BAZAN, sostituendo le quote di partecipazione dei BAZAN con quelle del gruppo mafioso ed imprenditoriale facente capo a PANZECA Giuseppe, appartenente alla famiglia mafiosa di CACCAMO, mediante l'impiego di capitali illeciti di quest'ultimo, occultato nelle forme di debito cambiario, ed operando costantemente allo scopo di agevolare le attività illecite di Cosa Nostra finalizzate al controllo del settore della imprenditoria nautica.

In Palermo fino al mese di dicembre del 1993

BAZAN GASPARE e GIUDICE GASPARE:

6) del delitto di cui agli artt. 81 cpv e 110 c.p., 2621 c.c. aggravato dall'art 7 L. 203-91, perché - in concorso tra loro nella rispettiva qualità di amministratori di diritto e di fatto della società MARINA UNO, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso - al fine di cedere la società MARINA UNO srl per sottrarla alle azioni di rivendica dei creditori personali dei fratelli BAZAN Gaspare e Renato - rappresentavano fraudolentemente fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica della stessa, falsificando i bilanci della società, simulando attività patrimoniali inesistenti e occultando debiti verso i fornitori, nascondendo altresì la reale partecipazione azionaria di quote appartenenti a Cosa Nostra ed in particolare a GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo e D'AGATI Giovanni.

In Palermo, l'8 febbraio 1992

BAZAN GASPARE, PANZECA Giuseppe, GIUDICE GASPARE:

7) 110, 216 e 223 L.Fall. aggravata dall'art. 7 L.203-91, perché in concorso tra loro e con LANZALACO Salvatore, LA CHIUSA Pietro e ZAPPÀ Giuseppe, nella qualità di amministratori di fatto e di diritto della società MARINA UNO, tenevano la contabilità in modo da non consentire la ricostruzione delle attività patrimoniali della predetta società, distraendone i beni, operando sistematicamente a danno della stessa mediante vendite sottocosto a favore di società riconducibili a GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo e D'AGATI Giovanni, VERNENGO Pietro ed attraverso pagamenti dilazionati non corrispondenti agli interessi di mercato.
In Palermo, sino al 17/18 maggio 1994, data della dichiarazione di fallimento della società

PANZECA Giuseppe, CIACCIO GIORGIO e GIUDICE GASPARE:

8) del delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 309-90, perché si associavano tra loro, con BARBAGALLO Salvatore ed altre persone allo stato non identificate, costituendo una associazione finalizzata allo scopo di commettere più delitti inerenti al traffico di sostanze stupefacenti utilizzando i mezzi navali e la copertura della cooperativa SALPANCORE di Palermo.
In Palermo fino ad oggi

GIUDICE GASPARE:

9) del delitto di cui agli artt. 629, commi I° e II°, c.p. e 7 L. 203-91, perché - in concorso con GRECO Carlo, D'AGATI Giovanni, TINNIRELLO Lorenzo, VERNENGO Pietro - mediante minaccia, consistita nella presentazione da parte del GIUDICE del primo, soggetto all'epoca latitante per delitti di mafia, e con la richiesta da parte di questi di consegnare 500 milioni per ottenere la proprietà della società MARINA UNO srl, costringeva LANZALACO Salvatore a subire l'estromissione di fatto dalla sua azienda gestita dal D'AGATI Giovanni e dallo stesso GIUDICE, procurando a costoro un ingiusto profitto con grave danno del LANZALACO, che era costretto a subire il fallimento della società MARINA UNO a causa delle operazioni di riciclaggio di cui sopra. Delitto commesso avvalendosi delle condizioni di cui all'art.416 bis cp ed al fine di agevolare Cosa Nostra nella sua attività di controllo delle imprese locali.
In Palermo tra il febbraio ed il luglio 1992.

PANZECA Giuseppe, CIACCIO GIORGIO:

10) del delitto di cui all'art. 12 quinquies L.356-92 perché - in concorso tra loro e con BIONDOULLO Giuseppe, BIONDOULLO Francesco - attribuivano fittiziamente la proprietà di un immobile sito in Termini Imerese, cda Quarantasalme, al CIACCIO Giorgio al fine di evitare il provvedimento di sequestro del Tribunale di Palermo, Sezione Misure di prevenzione, nei confronti del BIONDOULLO Francesco, commettendo il reato in oggetto al

fine di agevolare l'affermazione dei predetti esponenti di Cosa Nostra e così consentendo di preservare il patrimonio di costoro sottraendolo fraudolentemente al provvedimento in materia di misure di prevenzione nr. 297 del 26.10.92.

in Palermo e Termini Imerese 29.10.92

**PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO,
DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE:**

6

11) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 319, 321 c.p. perché in concorso tra loro e con BARBAGALLO Salvatore promettevano e poi consegnavano a SAVOJARDO Maurizio, capo dell'Ufficio Tecnico del comune di Caccamo, una somma di danaro pari a cinque milioni di lire, al fine di ottenere dallo stesso la liste delle imprese che dovevano ricevere l'invito a partecipare alla licitazione privata per le gare di appalto relative alla costruzione del parco urbano di Caccamo ed alla realizzazione di un tratto della rete fognante del medesimo Comune, atto contrario ai doveri di ufficio.

In Caccamo fino al 02.09.90

SAVOIARDO MAURIZIO:

12) del reato pep dall'art. 319 c.p., perché nella sua qualità di capo dell'UTC di Caccamo, accettava la promessa e poi la consegna di cinque milioni al fine di consegnare la lista delle imprese che dovevano essere invitate alle gare di cui al capo precedente, compiendo così un atto contrario ai propri doveri di ufficio.

In Caccamo fino al 02.09.90

**PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO,
DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE:**

13) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 353 co 2 cp, perché, in concorso tra loro e con BARBAGALLO Salvatore, istigando il SAVOJARDO nella sua qualità di capo dell'UTC a consegnare loro le liste delle imprese che dovevano essere invitate alla gara di appalto per la realizzazione del tratto di rete fognante del comune di Caccamo, turbavano il regolare svolgimento della gara consentendone l'aggiudicazione al raggruppamento d'impresa PANZECA-CATALANO ed agevolando in tal modo l'affermazione di Cosa Nostra nel settore degli appalti pubblici.

In Caccamo 20 agosto 90

**PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO,
DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE, CIACCIO NICOLÒ,
SAVOJARDO MAURIZIO, STANFA ROSALIA, GIUFFRÈ ANTONINO
E GUZZINO DIEGO:**

14) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. 353 co 2 cp, perché, in concorso tra loro e con BARBAGALLO Salvatore, istigando il SAVOJARDO nella sua qualità di capo dell'UTC a consegnare loro le liste delle imprese che dovevano essere invitate alla gara di appalto del Parco Urbano di Caccamo, con il CIACCIO Nicolò e la STANFA Rosalia che consegnavano loro le buste delle imprese che dovevano partecipare alla gara di appalto e con il DI LUCIA Luigi, Sindaco del Comune e presidente di gara, che ometteva di rilevare i vizi della gara di appalto, turbavano il regolare svolgimento della gara di appalto per la costruzione del Parco Urbano di Caccamo, consentendone l'aggiudicazione al raggruppamento d'impresa PANZECA-DOLCE ed agevolando in tal modo l'affermazione di Cosa Nostra nel settore degli appalti pubblici.
In Caccamo 02.09.90

**PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO,
DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE, CIACCIO NICOLÒ,
STANFA ROSALIA:**

15) del delitto di cui agli artt. 110 e 314 cp, perché, in concorso tra loro e con il determinante contributo di CIACCIO NICOLÒ e STANFA Rosalia, che consegnavano ai primi le buste delle imprese che dovevano partecipare alla gara d'appalto del Parco Urbano di Caccamo appena ritirate dall'Ufficio postale e comunque pervenute al Comune di Caccamo, avendone la custodia per ragione di ufficio, si appropriavano delle predette buste al fine di conoscere in anticipo l'ammontare della percentuale di ribasso contenuto nelle offerte presentate dalle imprese che si erano rifiutate di fornire l'indicazione in precedenza, avvalendosi della forza di intimidazione propria di Cosa Nostra ed agevolando l'attività della stessa nel settore del controllo degli appalti pubblici.
In Caccamo 01.09.90

**PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO,
DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE:**

16) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv e 640 cpv c.p., perché, in concorso tra loro, nelle qualità evidenziate e con gli artifici sopra indicati, inducevano

in errore il Comune di Caccamo facendogli concludere un contratto di appalto ad un prezzo più alto di quello ottenibile mediante una libera gara, provocando un danno all'ente pubblico con un ingiusto profitto per la Ati PANZECA - DOLCE che si aggiudicava la gara con un ribasso del 27.05 e per la ATI PANZECA-CATALANO che si aggiudicava la gara con un ribasso del 13.69 %.

In Caccamo il 23 novembre 1990 ed il 7 febbraio 1991

DOLCE Giovanni Francesco e DOLCE Sebastiano:

16 bis) del delitto di cui all'art. 416 bis , commi 1° e 3° C.P., per aver preso parte attivamente ed in modo rilevante alle attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra - ed in particolare dell'articolazione territoriale facente capo al mandamento di Caccamo ed ai suoi principali esponenti, tra i quali DI GESU' Lorenzo, CAETA Giuseppe, BIONDOULLO Giuseppe, GIUFFRE' Antonino e PANZECA Giuseppe, e delle famiglie di Bagheria ed al suo principale esponente Leonardo GRECO - avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere diversi e molteplici delitti di corruzione, turbativa d'asta, peculato, illecita concorrenza con minaccia, ed altro, al fine di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione, o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri.

Con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione e è per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

In Termini Imerese, Caccamo, Palermo, altri Comuni della provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna.

PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO, DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE:

17) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, e 640 bis cp; perchè in concorso tra loro , nelle qualità evidenziate, acquisivano l'appalto per la realizzazione di un tratto della rete fognante e per costruzione del Parco Urbano di Caccamo , finanziati dalla Regione Siciliana Ass. TT.AA., utilizzando gli artifici di cui sopra e non consentendo una libera aggiudicazione con un maggior ribasso, finendo in tal modo per assorbire illecitamente una quota maggiore del finanziamento erogato.

In Caccamo il 23 novembre 1990 ed il 7 febbraio 1991

**PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO,
DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE, GIUFFRE' ANTONINO
e GUZZINO DIEGO :**

18) del reato di cui agli artt. 110, 513 co 1 e 2 bis cp. perché, ricorrendo all'appoggio di Cosa Nostra, riuscivano ad ottenere l'astensione di diverse imprese, ovvero che le stesse rilasciassero il cd. passi, ed in particolare le imprese facenti capo al BRUNO e al MINCOIA, operando attraverso il GIUFFRE' e il GUZZINO, esponenti di primo piano dell'associazione criminale denominata Cosa Nostra ed in particolare del mandamento di Caccamo, impedendo in tal modo il normale attuarsi della libera concorrenza imprenditoriale nel settore dei pubblici appalti finanziati dallo Stato, mediante l'esternazione della forza dell'associazione criminale denominata Cosa Nostra ed agevolando l'attività della stessa nel controllo degli appalti pubblici.

In Caccamo 02.09.90

MANDALA' Antonino:

19) delitto di cui all' art. 416 bis, commi I° e III°, c.p., per aver preso parte attivamente ed in modo rilevante alle attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra - ed in particolare dell'articolazione territoriale facente capo ai mandamenti di Villabate e Caccamo ed ai suoi principali esponenti, tra i quali, GIUFFRE' Antonino, PANZECA Giuseppe e GIUDICE Gaspare, della famiglie di S. Maria di Gesù e di Corso dei Mille ed ai loro principali esponenti, tra i quali GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo, D'AGATI Giovanni nonché della famiglia di S. Giuseppe Jato ed ai suoi principali esponenti, tra i quali MANISCALCO Giuseppe, VITALE Simone, CAMARDA MichelAngelo ed altri associati quali INFANTINO Valerio - avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti; per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri, mediante le seguenti principali condotte:

fornendo a BARATTA Filippo e a LA CHIUSA Pietro, amministratori delle società CO.BE.TA. e C.M.C. aderenti al "Consorzio Emiliano Romagnolo fra le Cooperative di Produzione e Lavoro", assegnatario dell'appalto per la realizzazione di un edificio scolastico a Bagheria, la "necessaria autorizzazione" (c.d. " messa a posto ") delle famiglie di Bagheria per riprendere nel 1995 i lavori relativi a questo appalto;

svolgendo il ruolo di intermediario tra MANISCALCO Giuseppe e VITALE Simone, interessati alla c.d "messa a posto" dell'impresa CAIOLA, aggiudicataria dei lavori di risanamento della discarica rsu in contrada Torretta, appaltati dal Nuovo Consorzio Intercomunale per lo Smaltimento RSU con sede in Bagheria, e tra le i referenti mafiosi di Bagheria, accettando la consegna di un c.d. bigliettino contenente un messaggio avente ad oggetto la disponibilità della predetta impresa a pagare una somma a titolo di pizzo pur di potere eseguire questi lavori senza dover subire dei danneggiamenti;

svolgendo il ruolo di intermediario tra gli esponenti della famiglia di S. Giuseppe Jato, ed in particolare CAMARDA MichelAngelo ed il titolare della

società S.G. COSTRUZIONI, SCHILLACI Francesco, il quale aveva ottenuto l'aggiudicazione di un appalto bandito dal Comune di Piana degli Albanesi, per la ristrutturazione della vecchia sede municipale da adibire a biblioteca comunale, e facendo sapere al CAMARDA che lo SCHILLACI era disposto a mettersi a posto pur di potere realizzare quei lavori senza dover subire alcun danno od ostacolo di sorta;

con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;

In Palermo, Villabate, Bagheria e altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna;

20) per il reato di cui agli artt. 110, 353, commi 1° e 2°, con l'aggravante dell'art. 7 D. L. 152/1991 per avere contribuito ad agevolare le condotte di VITALE Simone, CAMARDA Michelangelo ed INFANTINO Valerio finalizzate a turbare, con minacce e mezzi fraudolenti, la gara bandita in data 21 giugno 1997 dello IACP di Catania, per un importo di circa 50 miliardi, relativa alla costruzione del complesso adibito ad edilizia residenziale universitaria sito in contrada Tavoliere di Catania, inducendo, in particolare, i titolari dell'impresa CCP a presentare una offerta di appoggio in modo da consentire l'aggiudicazione dell'appalto all'impresa COGECO di RANDAZZO Vincenzo;

In Palermo, in data anteriore e successiva al 21 giugno 1997 e sino al momento dell'arresto di INFANTINO Valerio avvenuto in seguito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del 16 dicembre 1997.

CATANESE Salvatore, PARRINELLA Cosimo, LO BELLO Leonardo:

21) del delitto di cui all'art. 416 bis, commi I° e III°, c.p., per aver fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, ed in particolare dell'articolazione territoriale facente capo al mandamento di Caccamo e agli uomini d'onore DI GESU' Lorenzo, INTILE Francesco, GAETA Giuseppe, GIUFFRE' Antonino, PANZECA Giuseppe ed altri, avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti; per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri;

per tutti, con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

In Termini Imerese, Trabia, Palermo, altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna.

Letta la richiesta di applicazione di misure cautelari avanzata dal P.M. nell'ambito del suddetto procedimento, in data 7 aprile 1998 nei confronti delle suddette persone, nonché le successive richieste integrative rispettivamente depositate in data 8 aprile, 13 maggio e 21 maggio 1998,

O S S E R V A

INTRODUZIONE

Nel premettere che questo Giudice condivide, sia pure parzialmente le argomentazioni svolte dal P.M. nella propria richiesta, la quale va conseguentemente accolta nei limiti in cui si ritiene fondata l'impostazione accusatoria, si ritiene doveroso, anzitutto, svolgere delle considerazioni preliminari, sia pur per estrema sintesi, in ordine al fenomeno - correttamente analizzato dal P.M. - che caratterizza, nel settore degli appalti pubblici, i rapporti tra imprenditori e politici, da una parte, e imprenditori ed appartenenti ad associazioni mafiose, dall'altra. Ciò in quanto alcuni degli odierni indagati risultano o gravitare nell'ambiente politico (CIACCIO, MANDALA) o essere inseriti istituzionalmente ed ai livelli più elevati, in tale ambiente (GIUDICE); altri, invece, risultano inseriti nell'ambiente imprenditoriale, con specifico riguardo al settore delle oo.pp. e raccordati necessariamente all'ambiente politico (per come è dato rilevare dalle dichiarazioni rese dai vari collaboratori di giustizia ascoltati dal P.M. nel corso delle indagini).

Alla luce delle emergenze processuali, può senz'altro affermarsi che i fatti oggetto della presente indagine ruotano sostanzialmente intorno all'asse Palermo-Caccamo-Trabia-Termini Imerese.

Si tratta di aspetti assolutamente salienti e per la gran parte inediti di una stretta collaborazione tra l'ambiente mafioso orbitante nel territorio urbano di Palermo e quello operante in una parte della provincia di Palermo poco esplorata sino ai primi anni '80 dagli investigatori addetti a quel settore della criminalità.

In tal senso l'analisi condotta dal P.M., peraltro assai utile da un punto di vista "storico" per un corretto inquadramento delle dinamiche in seno al gruppo mafioso in discorso e del continuo processo di osmosi tra il territorio "provinciale" e quello più propriamente "urbano", va sostanzialmente condivisa.

Così come va condivisa l'impostazione che vede il PANZECA ed il GIUDICE al centro delle varie vicende che hanno caratterizzato la storia del gruppo e, in buona sostanza, la trasmigrazione del gruppo stesso nel territorio urbano di Palermo.

A tal proposito, ed al di là di quanto emerso circa i collegamenti tra il PANZECA ed il GIUDICE da un lato e personaggi di rilevante caratura criminale quali TINNIRELLO Lorenzo, VERNENGO Cosimo, GRECO Carlo (per non parlare di personaggi a dir poco "storici" e carismatici della mafia palermitana quali GRECO Michele, D'AGATI Giovanni, oltre ai ben più famosi RIINA Salvatore e PROVENZANO Bernardo "Biddu") orbitanti nel territorio di Palermo, colpisce innegabilmente l'incessante attività esplicantesi in più direzioni sia con riferimento ai personaggi di volta in volta implicati, sia con riferimento all'oggetto delle varie attività da parte del PANZECA e l'altrettanto fattiva e multiforme collaborazione continuamente prestata al PANZECA dal GIUDICE: sicché può convenirsi che quest'ultimo si è adoperato per una progressiva espansione del c.d. "gruppo PANZECA" nel territorio di Palermo, forte anche della sua attività di esperto nel settore della nautica da diporto e di quella di funzionario della Cassa di Risparmio V.E.

Ciò posto, quello che occorre verificare è, anzitutto, il ruolo del PANZECA nelle varie vicende delittuose che lo vedono partecipe; e di riflesso, il ruolo assunto dal GIUDICE nelle vicende medesime.

Può sin d'ora affermarsi - con riferimento al PANZECA - che costui non è nuovo ad indagini svolte sull'ambiente mafioso dell'entroterra palermitano, tant'è che nei suoi confronti era stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P. ed altro nell'ambito del procedimento penale nr. 4617/94 G.I.P., successivamente annullata dal Tribunale del Riesame di Palermo.

Analogamente il GIUDICE è stato oggetto di un'indagine penale sfociata nell'emissione, a suo carico, di un mandato di cattura nell'ambito del procedimento penale nr.275/91 R.G. per associazione a delinquere (in concorso con vari esponenti mafiosi) e truffa. Anche per il GIUDICE l'istruttoria penale, peraltro ridimensionatasi nel tempo, è poi sfociata in una sentenza dibattimentale di assoluzione dal meno grave reato di favoreggiamento personale frattanto contestatogli in esito alla detta attività istruttoria, emessa dal Tribunale di Palermo in data 6 luglio 1992.

Ora, indipendentemente dall'esito favorevole dell'indagine penale nei confronti dei soggetti summenzionati (anche se il processo a carico del PANZECA per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P. è ancora in corso di celebrazione dinanzi al Tribunale di

Termini Imerese), è innegabile che già sul finire degli anni '80 erano emersi all'attenzione degli investigatori stretti rapporti intercorrenti tra il PANZECA ed il GIUDICE, non solo attribuibili all'amicizia tra i due, ma anche a vere e proprie cointeressenze in affari economici.

Oggi quest'amicizia, rinsaldatasi progressivamente nel tempo, attraverso anche vicissitudini giudiziarie che hanno caratterizzato i percorsi del PANZECA e del GIUDICE, viene rivista alla luce di ben altro genere di rapporti venutisi a creare grazie anche ad interessi comuni in determinati settori economici e soprattutto a rapporti di tipo affaristico-economico intrecciatisi con personaggi di spicco della mafia palermitana.

Dall'esame assai analitico effettuato dalla Guardia di Finanza nella sua informativa del 26 settembre 1997 e dai Carabinieri del R.O.N.O. di Palermo si ha modo di vedere l'evoluzione di tali rapporti nel tempo.

Ma è attraverso le dichiarazioni degli innumerevoli collaboratori di giustizia interrogati nel corso dell'indagine in esame che balza ancora più evidente l'anomalo sviluppo di tali rapporti e viene disegnato con molta più attenzione rispetto al passato il ruolo di entrambi i soggetti nelle varie vicende processuali che li vedono coinvolti.

Sotto tale profilo appaiono estremamente inquietanti le dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia che per la particolare collocazione geografica o per la comunanza del settore operativo praticato, si ritrovano ad aver vissuto in prima persona determinate vicende che vedono coinvolti gli odierni indagati, per di più in una posizione di c.d. "osservatorio privilegiato" conseguente alla minuziosa conoscenza di fatti acquisita per effetto del loro specifico ruolo.

Ci si intende riferire, qui, anzitutto, alla collaborazione di BARBAGALLO Salvatore, e, ancora, alla collaborazione di LANZALACO Salvatore e SIINO Angelo.

E se il BARBAGALLO - per limiti propri - riferisce particolari meno rilevanti su determinate vicende attinenti ad appalti o ardite quanto illecite operazioni commerciali, ben più incisive appaiono le dichiarazioni rese dal LANZALACO e dal SIINO, veri "signori" degli appalti pubblici tra la seconda metà degli anni '80 ed i primi anni '90. Senza dire che proprio il LANZALACO, per la particolare posizione rivestita in seno alla società nautica "MARINA 1" (le cui vicende influenzano una parte preponderante dell'indagine in relazione ai rapporti con altre società nautiche collegate ed ai fatti di bancarotta fraudolenta), ha riferito una messe di notizie "di prima mano" straordinariamente precise e attendibili (anche perchè sovente riscontrate documentalmente).

Ma le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ora menzionati, unitamente a quelle rese da altri collaboratori ugualmente attendibili (tra i tanti spiccano i nomi di DRAGO Giovanni, LA CHIUSA Pietro e PENNINO Gioacchino) e dal "dichiarante" BRUSCA Giovanni (ugualmente attendibile come dimostra il recente epilogo giudiziario del processo concernente la c.d. "strage di Capaci") si incrociano tra loro ed appaiono tutte ampiamente riscontrate sotto il profilo estrinseco.

Questo, dunque, il tessuto accusatorio su cui poggia l'indagine e che sorregge, ad avviso del P.M. la propria richiesta.

A tale proposito il richiamo fatto dal P.M. alla giurisprudenza di legittimità venutasi a formare in questi ultimi anni in materia di requisiti che debbono caratterizzare la "chiamata in correità" appare assai puntuale.

Semmai si tratta di verificare se sia stato fatto buon uso dei principi giurisprudenziali di cui sopra al caso in esame, indagine che, certamente, compete a questo Giudice e che comporterà una analisi separata dell'evoluzione giurisprudenziale formatasi in subiecta materia.

Le altre figure degli indagati, seppur meno in vista, non sono per questo meno importanti, non foss'altro perchè permettono di venire a capo di tutto un coacervo di interessi affaristico-mafiosi che governa l'entroterra est di Palermo.

MANDALA' Antonino, in questo senso, costituisce un inevitabile punto di riferimento per comprendere quanto sia fitta la collaborazione tra un certo potere politico (deviato) e l'ambiente mafioso e grazie a quali collusioni personaggi persino sconosciuti alla Autorità Giudiziaria abbiano potuto accrescere le proprie fortune economiche a scapito di un'intera collettività.

Ed identiche riflessioni vanno fatte per l'indagato CIACCIO Giorgio, in strettissimi rapporti con il PANZECA e particolarmente interessato a tematiche relative alla gestione degli appalti pubblici.

Ma altri esponenti del mondo imprenditoriale e funzionari pubblici si ritrovano ad operare in questo variegato mondo criminale, a definitiva dimostrazione di uno stretto connubio tra potere politico, potere imprenditoriale e potere mafioso maturato nel corso di almeno un decennio.

Tale fenomeno, per la verità estremamente complesso, non può certo considerarsi statico, bensì dinamico nella misura in cui si transita da una fase alla quale partecipano attivamente imprenditori e politici in una logica spartitoria, verosimilmente finalizzata anche a creare determinati equilibri politici e premesse per future affermazioni elettorali (per quanto riguarda i politici interessati) e cospicui arricchimenti, apparentemente leciti, (per gli imprenditori a loro volta

interessati), senza che l'organizzazione criminosa vi partecipi attivamente (apparendo, anzi, essa disinteressata alla diretta gestione), ad una fase nella quale la mafia, vuoi per ricercare nuovi e più remunerativi canali di approvvigionamento, vuoi per la maggiore facilità di occultare - attraverso l'inserimento in un settore prima quasi del tutto inesplorato - i propri profitti illeciti derivanti da altri settori operativi tradizionali (traffico degli stupefacenti, contrabbando, estorsioni, etc.), si inserisce in modo progressivamente più incisivo sino a condizionare le altre due parti.

Naturalmente un fenomeno di tal fatta sarebbe stato destinato a rimanere nel limbo delle congetture e dei sospetti in relazione a quella particolare forma di omertà che caratterizza in generale i delitti di mafia e che ha consentito per lungo tempo solo di intuire i profondi mutamenti in corso all'interno dell'organizzazione mafiosa.

Come evidenziato dal P.M. nella propria richiesta, il fenomeno della illecita acquisizione degli appalti nella realtà siciliana contiene profonde differenze strutturali con paralleli fenomeni che si sono verificati in altra parte del territorio nazionale, in relazione alla presenza di un terzo incomodo (la criminalità organizzata di tipo mafioso) sostanzialmente assente nelle altre realtà territoriali: presenza che non si è limitata a influenzare il comportamento dei soggetti coinvolti in inchieste giudiziarie in modo da lasciare nell'ombra le infiltrazioni mafiose nei gangli di un sistema per la verità corrotto di per sé, ma che, interagendo con gli interessi di vario titolo di imprenditori e politici, ha cercato di guadagnarsi spazi di intervento sempre maggiori in modo da acquistare la leadership in un settore precedentemente trascurato.

Tale evoluzione non poteva che passare attraverso i vertici dell'organizzazione in grado di dettare le nuove "regole del gioco" al fine proprio di garantire la supremazia rispetto ad altri soggetti.

Va, poi, rilevato che l'organizzazione mafiosa dispensa la sua protezione in maniera differenziata, a seconda del tipo di rapporto instaurato con gli imprenditori.

Si possono individuare, infatti, imprenditori "subordinati" ai quali è imposta una protezione passiva nel senso che costoro sono assoggettati a Cosa Nostra attraverso un rapporto non interattivo fondato esclusivamente sulle regole dell'intimidazione o della pura coercizione (il meccanismo è quello dell'estorsione-protezione) e rispetto ad essi si verifica un rapporto di costrizione, e non già di cointeressenza, tale da escludere qualsiasi responsabilità penale in considerazione dell'inesigibilità di un comportamento diverso da quello tenuto, almeno tutte quelle volte in cui si accerti in concreto

che la minaccia e costrizione sia di tale intensità che l'imprenditore si è dovuto determinare al pagamento della "tangente" esclusivamente in ragione dello stato di assoggettamento in cui è venuto a trovarsi.

Diverso è il caso degli imprenditori "collusi", la cui cooperazione con il sodalizio mafioso è motivata, invece, dalla prospettiva di vantaggi economici ed anche di uno specifico tornaconto in termini di protezione.

E' senz'altro questo il ruolo svolto dagli indagati - imprenditori nel presente procedimento che dai rapporti intrattenuti con l'associazione mafiosa e dal mettere le loro relazioni imprenditoriali al servizio di quest'ultima hanno ricavato enormi benefici, così pienamente contribuendo alle finalità proprie di Cosa Nostra.

La particolarità nel presente procedimento è costituita dalla presenza di numerosi imprenditori, alcuni in veste di c.d. "concorrenti esterni" nel delitto di associazione mafiosa, altri come partecipi pieni, in quanto rappresentanti diretti, essi stessi, degli interessi economici delle "famiglie" territoriali di appartenenza (ci si vuol qui riferire al CIACCIO, al MANDALA', al PARRINELLA, al CATANESE, al LO BELLO, ai cugini DOLCE esponenti di spicco delle realtà criminali di piccoli centri abitati e veri "signori" del territorio), opportunamente raccordati ai vertici dell'associazione.

Come notazione di carattere generale colpisce, poi, il fenomeno del progressivo inquinamento di settori "sani" dell'economia isolana da parte di gruppi di sicura estrazione mafiosa particolarmente interessati ad ampliare il proprio raggio di azione (ci si riferisce alla vicenda - oggetto di attenta analisi da parte del P.M. - dell'infiltrazione di personaggi del calibro di TINNIRELLO Lorenzo, VERNENGO Pietro e GRECO Carlo nel settore della nautica da diporto, cui la mafia da poco tempo aveva iniziato ad annettere una particolare attenzione per gli orizzonti che esso apriva nel campo del traffico di sostanze stupefacenti, oltre che per le enormi possibilità che offriva per il riciclaggio di denaro "sporco" proveniente da altre attività illecite dell'associazione mafiosa).

Le cointeressenze nel senso sopra specificato facevano sì che politici, imprenditori e funzionari pubblici aderissero a questa nuova realtà non come soggetti passivi, indotti a piegarsi a sconosciute regole criminali per tornaconto proprio (o anche solo per il mantenimento di semplici posizioni di potere o prestigio), ma come "invitati di rango" assolutamente consapevoli di queste nuove logiche e necessari allo sviluppo di un nuovo sistema; il che refluisce - come si vedrà più avanti - proprio sulle posizioni di alcuni soggetti appartenenti al ramo dell'imprenditoria, oggi indagati nel presente procedimento.

Senza, infatti, voler anticipare conclusioni che verranno esposte nella parte direttamente riferentesi a ciascuno degli indagati, basta qui osservare che la trasformazione dei comportamenti cui per anni si erano informati gli imprenditori ha comportato, in qualche caso, sulla base della accettazione consapevole del rischio connesso alla presenza della criminalità organizzata nella loro traiettoria, la partecipazione degli stessi in forma attiva alla associazione medesima, sia pure sotto forma di concorso "esterno" all'associazione di tipo mafioso (è, questo per esempio il caso del LO BUE). Ma non è infrequente il caso in cui tale partecipazione sia stata assunta in forma organica, ancorchè priva della tradizionale affiliazione o investitura.

Altro dato di indubbia valenza sostanziale (per le refluenze ai fini probatori e/o indiziari sulle responsabilità dei soggetti interessati) e processuale (per le refluenze in tema di applicazione di misure cautelari personali di tipo "restrittivo") è poi costituito dalla collaborazione con l'Autorità Giudiziaria di soggetti orbitanti per lungo tempo nell'universo mafioso e di soggetti cui ad oggi non è stato attribuito lo "status" di "collaboratore di giustizia". Fenomeno, questo, in grado di sconvolgere alcuni equilibri "interni" ed "esterni" ritenuti immutabili e di rivisitare, in termini attuali, vicende sommerse nonchè di chiarire ruoli e comportamenti di soggetti sconosciuti alla A.G. o comunque semplicemente "sfiorati" dalle indagini.

Un tale contributo, già produttivo di risultati in relazione alla sua intensità "quantitativa" si è via via impiezosito in relazione allo specifico ruolo di tali soggetti nelle vicende in esame. Si tratta di forme collaborative provenienti da un osservatorio c.d. "privilegiato" in quanto attribuite a protagonisti della compagine mafiosa ovvero (come nel caso del SINO, del LANZALACO, del LA CHIUSA) a soggetti del mondo imprenditoriale, che avevano vissuto in modo diretto (avendoli gestiti in prima persona spesso in termini di accaparramento selvaggio ed indiscriminato) le vicende legate agli appalti pubblici ed alla loro illecita acquisizione.

Infine, sempre come osservazione di carattere generale, va detto che il presente procedimento o, più correttamente, le vicende oggetto di esso, rivisitate alla luce delle collaborazioni di cui si è detto, acquisiscono una valenza criminale (con riferimento alle responsabilità dei singoli protagonisti) anche sulla base di notevoli riscontri di tipo estrinseco (spesso documentale).

Non è questa la sede adatta per dilungarsi in commenti ultronei di tipo sociologico-economico, ma attraverso la ricostruzione degli avvenimenti nei termini indicati dal P.M. ed

attraverso, soprattutto, la lettura degli atti allegati alla richiesta, si ha modo di scoprire una realtà che dà contezza di un anomalo sviluppo dell'economia là dove vi sarebbe stato particolare bisogno di trasparenza e correttezza, esclusivamente a causa della presenza sul territorio di realtà improntate a logiche di tipo "criminale" fondate sul metodo della intimidazione e della imposizione di regole prevaricatrici, nonché sorrette da quella spessa coltre di omertà che ne ha consentito uno sviluppo assolutamente sproporzionato.

Ma, al di là di tali valutazioni, pure indefettibili, debbono qui essere considerati i singoli comportamenti per verificare se gli stessi possano, o meno, rientrare nei paradigmi delle norme incriminatrici prefigurate dal P.M.

Per ragioni di ordine sistematico, ed al fine di evitare inutili sovrapposizioni ed, al contempo, permettere una più facile lettura delle varie vicende che caratterizzano il presente procedimento, questo Giudice ritiene utile riportare nei termini in cui testualmente risulta formulata, la parte della richiesta contenente le singole vicende di cui si sono resi protagonisti i vari indagati.

Dopo alcune necessarie considerazioni di carattere generale, nell'esposizione che segue (relativa alla qualificazione giuridica dei "fatti-reato") verrà anche trattato, in modo esauriente e soprattutto aderente alla attuale realtà giurisprudenziale, il tema della distinzione tra forma partecipativa piena (o qualificata) all'associazione mafiosa e forma partecipativa eventuale: ciò appare indispensabile, alla luce della diversa collocazione di alcuni degli indagati nell'universo mafioso ed al loro modo di rapportarsi rispetto all'associazione.

Verranno, quindi, esposte le considerazioni sulla qualificazione giuridica dei principali reati ipotizzati dal P.M. nella propria richiesta ed affrontato poi all'esito di tale esposizione, l'aspetto relativo alla particolare posizione di deputato parlamentare dell'indagato On.le Gaspare GIUDICE, in ordine alla quale è doveroso precisare, sin'ora, che il P.M. ha affrontato correttamente la questione nei sui termini generali ed in sintonia con i recenti orientamenti assunti dalla Giunta per le autorizzazioni a precedere della Camera dei Deputati in merito alla vicenda concernente la richiesta di custodia cautelare avanzata nei confronti dell'On.le PREVITI.

Di seguito verranno svolte alcune necessarie considerazioni sul tema della valutazione delle fonti di prova e quello (ad esso correlato) attinente alla attendibilità in concreto (sia sotto l'aspetto intrinseco che, ove possibile nelle sue linee generali, sotto l'aspetto estrinseco) dei vari collaboranti e dichiaranti esaminati dal P.M. nel corso delle indagini.

In ultimo verranno delineate le schede individuali dei singoli indagati (o di gruppi omogenei), con l'analisi specifica dei singoli fatti reato e dei gravi indizi di colpevolezza che giustificano, ad avviso di questo Giudice, l'adozione della misura (ovvero, le ragioni per le quali determinate prospettazioni accusatorie non paiono condivisibili, con conseguente rigetto della richiesta sul punto).

Per quanto concerne l'esposizione dell'esigenze cautelari, di esse si tratterà analiticamente in occasione dell'esame delle posizioni afferenti ai singoli indagati, per come affrontato nelle schede predisposte nei loro confronti.

Nella parte conclusiva, poi, verranno esposte delle brevi considerazioni generali sempre sul tema delle esigenze cautelari, con specifico riguardo al c.d. "principio di adeguatezza presunto" introdotto dall'art. 275 c.3 c.p.p.

Ciò detto si riporta nei suoi termini testuali la parte della richiesta formulata dal P.M. relativa alle considerazioni preliminari.